

TRIBUNALE DI MESSINA - SEZIONE LAVORO

R.g. n. 4161/2022 - G.d.L. Dott.ssa G. Bellino

(Udienza del 21 settembre 2022)

Note di trattazione scritta

nell'interesse del Dott. Mariano Piccione, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Spitale,

ricorrente

contro

A.M.A.M. - Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Santi Delia,

resistente

Nella presente fase processuale, si insiste in tutto quanto dedotto nel ricorso introduttivo al quale integralmente ci si riporta e si contesta quanto *ex adverso* dedotto ed eccepito poiché infondato in fatto ed in diritto.

A tal riguardo, si precisa la sussistenza della giurisdizione del G.O. poiché la situazione giuridica soggettiva in capo al ricorrente si qualifica come diritto soggettivo cui, dall'altra parte, corrisponde un obbligo posto dalla legge regionale a carico delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le quali **devono attingere dall'elenco di mobilità interaziendale regionale** prima di procedere all'assunzione di personale.

Peraltro, lo stesso Tribunale di Messina Sezione Lavoro con provvedimento reso a conclusione del procedimento



iscritto al n. 1270/2020 R.G., ha affermato che: "...le procedure per l'assunzione del personale seguite dalle società c.d. in house providing (come la resistente) sono assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario (v.d. Cass. SS.UU. n. 7759/2017, n. 28330/2011). ...tali società, non equiparabili alle pubbliche amministrazioni, non hanno l'obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti, trovando invece applicazione le regole di cui all'art. 18 d.l. n. 112/2008 conv. Con modif. dalla L. n. 133/2008 - ove è previsto che esse adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità di cui all'art. 35 d.lgs. n. 165/2001, norma direttamente applicabile in caso di mancata adozione di detti provvedimenti (sicchè permane l'obbligo di esperire procedure concorsuali o selettive: v. in termini esatti Cass. n. 19925/2019); il d. lgs. del 19 agosto 2016 n. 175, recante il T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, all'art. 19 ha ribadito i principi della normativa del 2008, confermando l'intenzione del legislatore di non obbligare le società a controllo pubblico ad indire pubblici concorsi e di voler applicare, per quanto non espressamente derogato, le norme sulle società contenute nel codice civile e quelle generali di diritto privato: il che porta **ad escludere senz'altro la giurisdizione del giudice amministrativo**".

Pertanto, confermata senza dubbio la giurisdizione del G.O., si evidenzia che la stessa AMAM, nella produzione documentale depositata, **riconosce quale obbligo di legge quello di attingere dai predetti elenchi** tanto che nella nota del 21/10/2020 prot. 14519/2020: 1) afferma che gli enti di cui all'art. 24 L.reg. **"devono attingere dall'elenco"** prima di poter procedere a nuove assunzioni; 2) attribuisce carattere **obbligatorio alla preventiva comunicazione** da inviare agli enti locali presso i quali sono istituiti gli elenchi; 3)



ribadisce, infine, nella parte in cui "Avvisa" che la società, prima di indire un bando, "deve attingere...".

E' evidente quindi che l'Azienda non dispone di margini di discrezionalità, né tanto meno vengono messe in discussione scelte aziendali come confusamente sostenuto dalla resistente: AMAM ha posto in essere un comportamento che realizza la violazione di un obbligo di legge.

Del tutto infondata è poi la pretestuosa eccezione relativa alla mancanza di interesse in capo al ricorrente: innanzitutto, ci si riporta integralmente al ricorso introduttivo ove è stata ricostruita la storia dei provvedimenti emessi dalla società resistente nel 2021 e nel 2022 con particolare riferimento all'assunzione di personale anche di IV° livello, dichiarando espressamente la carenza in organico.

Anzi, proprio l'atteggiamento di silenzio posto in essere dall'Amministrazione - la quale, a differenza del 2020 come da produzione documentale di controparte, in tempi successivi alla ricezione della lettera del ricorrente di comunicazione di iscrizione negli elenchi di mobilità interaziendale regionale, ha pubblicato bandi (poi sempre revocati...) senza stavolta adempiere a quello che - come sopra detto - riconosceva quale preventivo obbligo imposto dalla legge, e non ha dato mai riscontro all'atto di diffida stragiudiziale notificato dal ricorrente e prodotto in atti (dando luogo, peraltro, al presente contenzioso) - potrebbe far pensare che il ricorso alla progressione verticale possa essere stato uno strumento per evitare di osservare un obbligo di legge.

Tuttavia, come indicato in ricorso, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, anche amministrativa, le procedure di selezione riservate al personale interno per l'accesso ad aree o fasce superiori, come nella fattispecie, rientrano tra le procedure selettive aventi natura concorsuale: pertanto, prima di procedere AMAM avrebbe dovuto attingere dal bacino di mobilità interaziendale regionale!



In ogni caso, è del tutto ininfluyente la circostanza che l'avviso interno di progressione verticale non preveda espressamente posizioni di IV° livello: a) il ricorrente non ha richiesto una assunzione di tale livello; b) in ogni caso, verificando le mansioni riconducibili al IV° livello del CCNL FISE Assoambiente ed quelle del III° livello (indicato nell'avviso di progressioni verticali) CCNL settore acqua e gas, si deduce che esse siano equivalenti; c) come già dettagliatamente riportato nel ricorso introduttivo, **è stata AMAM a dichiarare, con i precedenti avvisi, la carenza in organico di figure di IV° livello** e, certamente, **per effetto della progressione verticale realizzata oggi, si saranno resi vacanti ulteriori posti di IV° livello.**

Peraltro, si sottolinea che il recente atto di inter-pello pubblicato da Messinaservizi Bene Comune S.p.A., la quale nel rispetto degli obblighi di legge regionale ha preventivamente fatto ricorso al **bacino di mobilità interazienda-le regionale**, ha individuato le figure professionali da assumere indicando i requisiti di legge che il partecipante deve possedere per accedere alla qualifica, indipendentemente dal precedente inquadramento. Ben potrebbe, dunque, il Dott. Pic-cione, in possesso di laurea triennale in Scienze Politiche, anche ricoprire livelli di inquadramento professionale superiore al IV° se solo AMAM avesse esperito una corretta procedura.

Altrettanto irrilevante appare il riferimento al regolamento aziendale quale fonte per la regolazione delle procedure di assunzione: nella gerarchia delle fonti, la previsione di legge regionale che impone un obbligo a carico delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ed int. non potrà essere derogata da un regolamento aziendale.

Si contesta l'ulteriore eccezione secondo la quale il ricorrente non potrebbe esperire alcuna azione poiché licen-



ziato da una partecipata che non ha quote in AMAM o nel Comune di Messina: è evidente che la legge 24/2016 abbia istituito un bacino regionale costituito dalla sommatoria di tutti gli elenchi all'uopo istituiti, senza porre alcun limite di territorio e/o necessità che azienda di provenienza del lavoratore iscritto detenga partecipazioni in quella che procede all'assunzione!!!

Infine, pare opportuno sottolineare la lettura del tutto fantasiosa offerta dalla resistente AMAM dell'art. 24 L. reg.: è sufficiente affermare che il ricorrente è stato legittimamente iscritto negli elenchi di cui trattasi, possedendo i requisiti di legge ed a nulla rilevando la sorte successiva della società che lo ha licenziato. Infatti, come si comprende agevolmente dalla lettura della norma, riportata in modo distorto, sono esclusi i lavoratori delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e quelli delle società dalle stesse controllate in liquidazione o in procedura concorsuale cioè deve trattarsi di società controllate da quelle che emettono strumenti quotati nei mercati regolamentati....

In conclusione, insistendo in tutte le domande di cui al ricorso introduttivo al quale integralmente ci si riporta nonché alle superiori contestazioni, si chiede l'accoglimento del ricorso.

Con vittoria di spese e compensi di causa.

Messina, 15 settembre 2022

Avv. Mauro Spitale

